



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA MARELLI"

Via Ercole Marelli, 21-00133 ROMA - Municipio VI

☎ 062054109-0620449210 fax 0620449238

XVI Distretto Scolastico - Cod. Mecc. RMIC8E4008

✉ [rmic8e4008@istruzione.it](mailto:rmic8e4008@istruzione.it)

Sito web: [www.icviamarelli.edu.it](http://www.icviamarelli.edu.it)

Circolare nr. 173  
Roma, 29 marzo 2022

Alle Famiglie delle alunne e  
degli Alunni  
Al Personale Docente  
Al DSGA  
Al personale ATA  
Al sito web

**OGGETTO:** Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24. Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

A seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 24 del 24/03/2022, si comunicano le disposizioni di interesse per la comunità scolastica:

**Art. 9 c.1:** *"A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'auto sorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai **commi 2 e 3**. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."*

**c.2:** *"Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (**Scuola dell'Infanzia**), in presenza di **almeno quattro casi** di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza **per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età** utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19**. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno*

successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione."

**c.3: "Nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in presenza di **almeno quattro casi di positività** tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19**. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione."**

**c.4: "Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla **sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**, anche in centri privati a ciò abilitati."**

**c.5: "Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori **continuano ad applicarsi** le seguenti misure di sicurezza:**

**a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;**

**b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

**c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°."**

2. L'articolo 3-sexies del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2022 e le misure adottate ai sensi del citato articolo 3-sexies sono ridefinite in funzione della presente disposizione.

3. Il comma 3-ter dell'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: «3-ter. **La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.**».

Le norme relative all'applicazione del D.L. n. 24 relative ai lavoratori, alle alunne e agli alunni potranno essere oggetto di ulteriori aggiornamenti/chiarimenti. Si prega, pertanto, di monitorare costantemente il sito istituzionale dell'Istituto.

Si allega:

D.L. n. 24 del 24/03/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Enrico FARDA

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi art. 3 co. 2 D.lgs n.39/1993*